

# Comune di Strambinello

(Città metropolitana di Torino)

## Verbale del Revisore unico dei conti

N. 07 del 16 aprile 2024

Oggi sedici aprile duemilaventiquattro (16/04/2024), alle ore 10:40, è presente presso il proprio Studio corrente al civico 22 di Corso Guglielmo Marconi di Gravellona Toce (VB) il Dott. Francesco Roman, revisore unico dei conti del Comune di Strambinello nominato con delibera consiliare n. 2 del 6 febbraio 2024. -----

o o o o o o o o o o o o

### Verifica dell'osservanza delle disposizioni in materia di agenti contabili -----

Si premette che: -----

- la Dott.ssa Ramona Boero, in sede di insediamento del sottoscritto Revisore (cfr. verbale n. 01 del 28 marzo 2024), alla richiesta di fornirgli taluni documenti gli ha, fra l'altro, dichiarato: <<le pongo a disposizione in formato elettronico quanto da lei richiesto, salvo: i) il regolamento dei contratti perché l'Ente non è dotato; ii) la determina che individua gli agenti contabili dell'Ente per l'anno 2024 perché non è stata adottata atteso che l'Ente ha un solo dipendente nella mia persona; ....>>; -----

- la Dott.ssa Ramona Boero, unico dipendente dell'Ente, svolge anche il compito di incaricata della gestione della cassa economale e, quindi, è altresì un agente contabile (sembra inutile ricordare che per agente contabile si intende la persona fisica o la persona giuridica che, per vincolo contrattuale o per compiti di istituto inerenti al proprio rapporto di lavoro, è tenuta a maneggiare denaro, valori o beni di proprietà dell'Ente pubblico)<sup>1</sup>; -----

- la circostanza che la Dott.ssa Boero sia l'unica dipendente comunale non esonera, ad avviso di questo Revisore, dall'obbligo di osservare

---

<sup>1</sup> La nozione generale di agente contabile è desumibile dall'art. 178 del R.D. 23 maggio 1924 n. 827. -----

le disposizioni vigenti in materia di agenti contabili, ad iniziare dall'assunzione di un provvedimento dirigenziale annuale di individuazione e di investitura formale dell'(unico) agente dell'Ente e del suo tempestivo invio alla Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per il Piemonte, ai sensi dell'art. 138, comma 1, del Codice di Giustizia Contabile (D. Lgs. 26 agosto 2016 n. 174); -----

• l'art. 138 del citato Codice di Giustizia Contabile (C.G.C.) stabilisce: -----

1) l'obbligo da parte delle amministrazioni di comunicare alla Sezione giurisdizionale territorialmente competente della Corte dei Conti i dati identificativi relativi ai soggetti nominati agenti contabili e tenuti alla resa di conto giudiziale; -----

2) l'istituzione e la tenuta in apposito sistema informativo di una anagrafe degli agenti contabili, nella quale confluiscono i dati costantemente comunicati dalle amministrazioni e le variazioni che intervengono con riferimento a ciascun agente e a ciascuna gestione. -----

Pertanto, le amministrazioni hanno l'obbligo di comunicare ed aggiornare ogni anno i dati identificativi relativi ai: -----

a) soggetti nominati agenti contabili tenuti alla resa del conto giudiziale; -----

b) responsabili del procedimento (art. 139, comma 2<sup>2</sup>) per il deposito del conto giudiziale, con la documentazione prevista dalla Legge, attraverso l'applicativo SIRECO; -----

• negli enti di ridotte dimensioni, dove - è il caso del Comune di Strambinello - l'agente contabile è l'unico dipendente dell'ente locale, può (deve) porsi il dubbio circa l'individuazione del soggetto competente ad adottare il provvedimento dirigenziale annuale di individuazione e di investitura formale dell'(unico) agente contabile ed a rilasciare il visto di conformità sul conto (c.d. parifica). La soluzione è individuabile alla luce delle norme contenute nel TUEL: la competenza deve

---

<sup>2</sup> Art. 139, comma 2, C.G.C.: <<L'amministrazione individua un responsabile del procedimento che, espletata la fase di verifica o controllo amministrativo previsti dalla vigente normativa, entro trenta giorni dalla approvazione, previa parificazione del conto, lo deposita, unitamente alla relazione degli organi di controllo interno, presso la sezione giurisdizionale territorialmente competente>>. -----

riconoscersi in capo al segretario comunale, in funzione sostitutiva del responsabile del servizio, in applicazione anche analogica degli artt. 49, comma 2, e 97, comma 4, lettere b) e d). -----

Tale conclusione è stata ritenuta corretta anche dalla Corte dei Conti: in particolare, nella sentenza n. 46/2020 della Sezione Regionale Giurisdizionale per la Basilicata, depositata il 16 dicembre 2020, è stato ulteriormente precisato che, accanto alla competenza in capo al segretario, può individuarsi anche la competenza in via residuale del sindaco, quale organo responsabile dell'amministrazione del comune ex art. 50 del TUEL; -----

- sembra poi opportuno richiamare anche i principi espressi dalla recente sentenza n. 202/2023 depositata il 28 novembre 2023 della Sezione Giurisdizionale per la Regione Calabria della Corte dei Conti<sup>3</sup>; -----

---

<sup>3</sup> Vedasi il punto 3.4, pagine n. 19 e n. 20: <<Da ultimo, quanto alla confusione tra controllore e controllato nella predisposizione delle anticipazioni e dei rendiconti periodici, non costituisce valida giustificazione la carenza di organico dell'ente. Il Collegio condivide i rilievi del Magistrato istruttore, constatando che è stato in più parti violato il principio di alterità, che impone la diversità soggettiva tra controllato e controllore e in relazione ai controlli come a tutte le fasi che contraddistinguono la gestione, poiché la coincidenza tra controllore e controllato vanifica la finalità stessa delle verifiche sottese agli atti in esame. Negli enti locali, di regola, tali funzioni di verifica e di controllo sono poste in capo al soggetto che riveste la qualità di Responsabile del Servizio Finanziario, al quale competono funzioni estranee alla gestione dell'agente e finalizzate alla verifica della regolarità delle procedure di spesa, oltre alla concordanza dei conti con le scritture dell'ente e/o al rilievo di anomalie o circostanze che precludano il rimborso delle spese effettuate a carico del fondo economale. L'irrinunciabile esigenza di alterità tra soggetto controllore e soggetto controllato, che una costante giurisprudenza di questa Corte (ex multis, Sez. Piemonte n. 10/2008; Sez. Veneto n. 59/2014; Sez. Liguria n. 38/16; Sez. Umbria n. 77/2016; Sez. Sicilia n. 197/2020; Sez. Veneto n. 217/2018; Sez. Basilicata n. 46/20) afferma in relazione all'apposizione del visto di conformità e/o all'attività di parificazione del conto giudiziale, non è estranea neppure al sistema dei controlli interni di un ente, né al meccanismo della concessione delle anticipazioni, né a tutte quelle ipotesi in cui (non a caso) la legge e/o il regolamento dell'ente prevedono che un determinato atto sia posto in essere da un soggetto diverso dall'agente contabile. Come cennato supra, il profilo di criticità rilevato non può essere superato nemmeno in ragione del ridotto organico dell'Ente. Ne deriva che, qualora l'agente contabile sia l'unico dipendente in forza al servizio finanziario (se non addirittura l'unico dipendente amministrativo dell'ente locale) la competenza a erogare l'anticipazione e/o compiere l'atto di controllo/verifica latamente inteso, va intestata al Segretario Comunale - in funzione sostitutiva del responsabile del Servizio, in applicazione anche analogica degli artt. 49, comma 2, e 97, comma 4, lettere b) e d) del Testo Unico degli Enti Locali o comunque, in via residuale, al Sindaco (quale organo responsabile dell'amministrazione del Comune ex art. 50 TUEL), fatto ovviamente salvo quanto specificamente stabilito dalla normativa emanata dall'ente locale interessato nell'ambito della propria sfera di autonomia (per analoghi principi in ipotesi di coincidenza tra agente contabile e soggetto che ha parificato il conto cfr. Sez. Giur. Veneto, sent. n. 204/2022; sez. Piemonte n. 10/08; Sez. Veneto n. 59/2014; Sez. Liguria n. 38/16; Sez. Um-

- **dunque, è necessario che:** -----
- 1) l'Amministrazione provveda annualmente, con provvedimento del Segretario comunale - in funzione sostitutiva del responsabile del Servizio, in applicazione anche analogica degli artt. 49, comma 2, e 97, comma 4, lettere b) e d) del TUEL - all'individuazione e all'investitura formale dell'(unico) agente contabile dell'Ente nella persona della Dott.ssa Ramona Boero; -----
- 2) al Segretario comunale spetti, inoltre, la competenza ad erogare l'anticipazione per la cassa economale; -----
- 3) l'Amministrazione dovrà, altresì, individuare il responsabile del procedimento di cui all'art. 139, comma 2, del Codice di Giustizia Contabile (che non potrà essere la Dott.ssa Ramona Boero); -----
- 4) l'Amministrazione provveda al tempestivo invio alla Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per il Piemonte, ai sensi dell'art. 138, comma 1, del Codice di Giustizia Contabile (D. Lgs. 26 agosto 2016 n. 174), dei provvedimenti di cui ai precedenti punti 1) e 3); -----
- 5) la Dott.ssa Ramona Boero provveda a rendere al responsabile del procedimento di cui all'art. 139, comma 2, C.G.C., con cadenza annuale, entro 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, il conto giudiziale della cassa economale (cfr. art. 233 TUEL, come modificato - per l'indicato termine di 30 giorni - dall'art. 2-quater, comma 6, lett. d), del D.L. 7 ottobre 2008 n. 154, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 dicembre 2008 n. 189); -----
- 6) il responsabile del procedimento di cui al numero 3) provveda, espletata la fase di verifica o controllo amministrativo previsti dalla vigente normativa (quantunque le movimentazioni siano, come nel caso di specie, minime) e previa parificazione del conto, al suo tempestivo invio (deposito), entro sessanta giorni dall'approvazione del rendiconto, alla Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per il Piemonte, ai sensi dell'art. 139, comma 2, del Codice di Giustizia Contabile, attraverso l'applicativo SIRECO. -----

---

*bria n. 77/2016; Sez. Sicilia n. 217/2017; Sez. Veneto n. 217/2018; Sez. Basilicata n. 197/20). Questa circostanza rappresenta pertanto un indubbio profilo di irregolarità della gestione, anche a prescindere da eventuali ammanchi>> (la sottolineatura è stata aggiunta da chi scrive). -----*

---

Tutto ciò premesso, rilevato ed osservato, il sottoscritto Revisore unico formula il seguente -----

**RILIEVO:** -----  
**inosservanza alle disposizioni sopra citate in materia di agenti contabili,** -----  
**ed invita l'Amministrazione a porvi rimedio con ogni urgenza.** -----

o o o o o o o o o o o o

La stesura del verbale termina a questo punto, alle ore 12:11, previa sottoscrizione digitale del medesimo. -----

Un esemplare del verbale verrà trasmesso entro la giornata odierna al protocollo dell'Ente mediante spedizione tramite posta elettronica certificata all'indirizzo strambinello@cert.ruparpiemonte.it. -----

La Dott.ssa Ramona Boero è incaricata di conservarlo agli atti dell'Ufficio e di inviarlo tempestivamente: -----

al Sig. Sindaco; e -----

al Sig. Segretario generale. -----

Il Revisore unico

Dott. Francesco Roman

*F.to digitalmente*